



## **LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE AGENZIE FORMATIVE**

### **1 - Finalità delle Linee Guida per l'accreditamento**

L'accREDITAMENTO di cui alle presenti Linee Guida è l'atto con cui la Regione Campania riconosce ad un operatore la possibilità di proporre e realizzare:

- attività di formazione finanziabili e/o riconosciute nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche professionali, nonché realizzate nell'ambito delle finalità di cui al paragrafo 2,
- attività di formazione finalizzata ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale.

Per attività di formazione si intendono tutti gli interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale realizzati con metodologie didattiche in presenza e/o a distanza.

### **2 - Finalità dell'accREDITAMENTO delle Agenzie formative**

L'accREDITAMENTO delle Agenzie formative è finalizzato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa regionale e dell'efficacia dei sistemi di formazione, nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente e delle relative intese in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Costituendo l'accREDITAMENTO una leva strategica per la qualificazione di un sistema di formazione regionale rispondente agli obiettivi comunitari, le presenti Linee Guida dettano i processi operativi di gestione dell'offerta formativa regionale a cui tutti gli operatori della formazione devono attenersi, affinché questi possano erogare attività e servizi di formazione finanziate con risorse pubbliche a ciò destinate, ovvero, possano chiedere il riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche professionali, o ancora possano svolgere ogni altro tipo di attività formativa per la quale è richiesto l'accREDITAMENTO nell'ambito del relativo sistema regionale.

### **3 - Destinatari dell'accREDITAMENTO**

Sono tenute all'accREDITAMENTO tutte le sedi operative localizzate sul territorio regionale degli organismi pubblici e privati di cui all'art. 18 del Regolamento regionale n. 9/2010.

### **4 - Esclusioni**

Sono esclusi dalle procedure di accREDITAMENTO i soggetti di cui all'art. 19 del Regolamento regionale n. 9/2010.

### **5 - Criteri per l'accREDITAMENTO**

Le presenti Linee Guida definiscono gli standard minimi di riferimento in materia di accREDITAMENTO, fissando i requisiti minimi che gli attori dell'offerta formativa devono possedere, in termini di:

- a) risorse infrastrutturali e logistiche intese come qualità, agibilità, accessibilità e sicurezza degli spazi e delle strutture fisiche, delle sedi operative e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

- b) affidabilità economico-finanziaria intesa come solidità dei bilanci di esercizio, adeguato sistema contabile articolato per attività progettuali, rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;
- c) capacità gestionali e risorse professionali intese come capacità complessiva di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione delle attività;
- d) capacità di interrelazioni con il territorio intesa come riconoscibilità e accessibilità alle informazioni sulle attività dell'operatore;
- e) efficacia ed efficienza intese come fattori trasversali che consentono la valutazione del "successo" anche in relazione alle attività precedentemente realizzate.

I requisiti di cui alla precedente lettera e) vengono automaticamente rilevati con cadenza annuale, sulla base delle disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale, nell'ambito del modello di rating e premialità di cui alle presenti Linee Guida.

## **6 - Elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati**

L'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere le attività di cui alle presenti Linee Guida è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:

- A. Offerta formativa finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione permanente, formazione abilitante, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione,
- B. Offerta formativa finalizzata ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) regionale,

## **7 - Verifica e monitoraggio dei requisiti**

I competenti uffici della Giunta Regionale sono titolari delle procedure di accreditamento degli operatori per la formazione e predispongono un sistema di verifica del possesso dei requisiti richiesti ai citati soggetti al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento, nonché un meccanismo di monitoraggio per l'osservazione in itinere e la verifica del mantenimento dei requisiti nell'arco dell'intera durata della permanenza all'interno del sistema. Per realizzare l'istruttoria, gli audit in loco e i relativi controlli, i competenti uffici della Giunta Regionale possono ricorrere a risorse esterne nel rispetto della garanzia di indipendenza di esse rispetto agli operatori da accreditare/accreditati e del principio di trasparenza, nonché ricorrere all'utilizzo di metodi innovativi atti a svolgere attività da remoto. I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sono effettuati dai competenti uffici della Giunta Regionale, anche a campione, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. Se le dichiarazioni sostitutive rese presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, ma non costituenti falsità, i competenti uffici della Giunta Regionale informano l'interessato dell'irregolarità affinché questi provveda alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, entro il termine di 30 giorni; in mancanza il procedimento non ha seguito. Nei casi di falsità nelle dichiarazioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Nei confronti delle Agenzie formative accreditate che dovessero rilasciare false dichiarazioni o attestare fatti mendati nel corso delle attività di verifica e monitoraggio dei requisiti e/o nell'ambito della gestione delle attività formative, è disposta la cancellazione da tutte le sezioni dell'Elenco regionale. In tal caso, l'operatore non può presentare una nuova richiesta di

accreditamento prima che siano decorsi 36 mesi dalla data di cancellazione. La revoca dell'accreditamento prevede il divieto su tutto il territorio regionale per il legale rappresentante, i soci e tutti i soggetti ricoprenti cariche utili ai fini dell'accreditamento, comprese tutte le figure chiave, di ricoprire qualsiasi delle citate cariche, anche presso altre Agenzie formative già costituite o da costituire, per un periodo di 36 mesi dalla data di revoca. La descrizione delle specifiche modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle relative modalità di campionamento, sono oggetto di provvedimenti dei competenti uffici della Giunta Regionale.

## **8 - Piattaforma informativa dedicata**

Per la gestione dell'Elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati i competenti uffici della Giunta Regionale si avvalgono di una piattaforma informativa dedicata al conferimento telematico delle richieste di iscrizione, alla relativa istruttoria, alla trasmissione dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento dei requisiti previsti e del loro mantenimento, all'acquisizione dei relativi aggiornamenti, variazioni e accertamenti periodici. La piattaforma informativa dedicata monitora, altresì, le attività svolte dagli operatori iscritti, gli esiti delle verifiche e dei controlli effettuati, nonché gestisce il modello di rating e premialità dei servizi di formazione. Nella messa a punto del sistema dei controlli la Regione sviluppa l'integrazione con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi. La piattaforma memorizza in formato digitale le informazioni e i documenti nell'ambito degli specifici processi informatici gestiti dal competente ufficio della Giunta Regionale, compresa la presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili agli Operatori, conformemente a quanto sancito dalle vigenti "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate dall'AGID. Le comunicazioni con gli Operatori nell'ambito della piattaforma hanno valore di notifica ai sensi delle vigenti norme sul procedimento amministrativo. La descrizione delle specifiche funzionalità della piattaforma e dei relativi adempimenti da parte degli operatori interessati, sono oggetto di specifici provvedimenti dei competenti uffici della Giunta Regionale.

## **9 - Richiesta di accreditamento o di rinnovo**

La richiesta di accreditamento o di rinnovo dell'accreditamento è presentata dal legale rappresentante dell'operatore utilizzando esclusivamente le specifiche funzionalità della piattaforma informativa dedicata di cui alle presenti Linee Guida. La richiesta di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento. I competenti uffici della Giunta Regionale, al ricevimento della richiesta di accreditamento o di rinnovo dell'accreditamento, effettuano:

- a) un'istruttoria amministrativa, atta a verificare la conformità delle informazioni prodotte e la rispondenza ai requisiti minimi previsti, i cui esiti vengono comunicati all'operatore esclusivamente tramite la piattaforma informativa dedicata. I competenti uffici della Giunta Regionale possono richiedere, utilizzando le funzionalità della piattaforma informativa dedicata, specifiche integrazioni e rettifiche all'operatore interessato, prevedendo un termine massimo di 30 giorni per adempiervi. Spirato tale termine senza che l'operatore provveda secondo quanto richiesto dai competenti uffici della Giunta Regionale, la richiesta viene rigettata. In caso di richiesta di integrazioni e/o rettifiche in fase di istruttoria amministrativa, i termini di conclusione del procedimento decorrono dalla data in cui l'operatore vi adempie,

- b) un eventuale audit in loco, presso l'operatore e/o le sedi oggetto di accreditamento, atto a verificare la rispondenza dei locali e delle attrezzature a quanto dichiarato in sede di richiesta, i cui esiti vengono comunicati all'operatore direttamente in loco mediante controfirma del verbale di verifica e aggiornati sulla piattaforma informativa dedicata. L'audit in loco è effettuato solo ad esito positivo delle verifiche di cui alla lettera a).

A conclusione delle citate verifiche, i competenti uffici della Giunta Regionale dispongono, mediante l'utilizzo delle specifiche funzionalità della piattaforma informativa dedicata di cui alle presenti Linee Guida:

- a) l'inserimento dell'operatore nella relativa sezione dell'Elenco regionale, ovvero il rinnovo dello stesso,  
b) il rigetto della richiesta.

In caso di rigetto della richiesta, i competenti uffici della Giunta Regionale ne descrivono i motivi e l'autorità cui rivolgere eventuali ricorsi. In caso di rigetto della richiesta, l'operatore non può presentare una nuova richiesta di accreditamento prima che siano decorsi 12 mesi dalla data di rigetto. In caso di ulteriore rigetto della richiesta, l'operatore non può presentare una nuova richiesta di accreditamento prima che siano decorsi 36 mesi dalla data del secondo rigetto. Il procedimento di accreditamento o rinnovo si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione precedente o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Allo spirare del termine di conclusione del procedimento, in assenza dei provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), l'operatore viene automaticamente inserito nella relativa sezione dell'Elenco regionale, ovvero rinnovato l'accreditamento, fatte salve le attività di vigilanza e controllo di cui alle presenti Linee Guida. E' possibile rinunciare volontariamente all'iscrizione nell'Elenco regionale, fatta salva la necessità di garantire la conclusione delle attività in corso. L'operatore che rinuncia volontariamente all'accreditamento è cancellato dall'Elenco regionale e non può presentare una nuova richiesta di accreditamento prima che siano decorsi 12 mesi dalla data del decreto di cancellazione.

## **10 - Aggiornamenti periodici**

Gli operatori iscritti sono obbligati ad aggiornare e/o confermare annualmente i dati e le informazioni trasmesse per il tramite della piattaforma informativa dedicata di cui alle presenti Linee Guida, secondo quanto prescritto dai competenti uffici della Giunta Regionale e comunque entro 60 giorni dalla scadenza dell'accreditamento. Il mancato aggiornamento e/o conferma dei dati e delle informazioni secondo quanto stabilito, determina la sospensione dell'accreditamento per l'operatore interessato.

## **11 - Variazioni**

Qualora l'operatore subisca variazioni rispetto a quanto descritto in sede di accreditamento, lo stesso è tenuto a comunicarle entro il termine di 30 giorni dall'intervenuta variazione, per il tramite della piattaforma informativa dedicata di cui alle presenti Linee Guida. Il mancato rispetto di tali comunicazioni nei termini previsti comporta la revoca dell'accreditamento. Le variazioni possono riguardare:

- a) le risorse infrastrutturali e logistiche,  
b) l'affidabilità economico-finanziaria,

- c) le capacità gestionali e le risorse professionali,
- d) le capacità di interrelazioni con il territorio.

Le variazioni di cui alla precedente lettera a) possono riguardare, a titolo meramente indicativo: modifiche nella distribuzione degli ambienti, interdizione di locali, modifiche inerenti le dotazioni strutturali e non strutturali delle aule e dei laboratori, l'aggiunta di nuove sedi, modifiche concernenti la piattaforma per la formazione a distanza. Tali modifiche comportano la sospensione temporanea delle attività relativamente agli ambienti/servizi interessati, decorrente dalla data di comunicazione della variazione e fino agli esiti istruttori da parte dei competenti uffici della Giunta Regionale, in analogia a quanto previsto per la richiesta di accreditamento. Allo spirare del termine di conclusione del procedimento, in assenza dei provvedimenti di accettazione o rigetto, le modifiche vengono automaticamente accettate, fatte salve le attività di vigilanza e controllo di cui alle presenti Linee Guida. Non determinano la sospensione temporanea delle attività le variazioni concernenti le dotazioni non strutturali<sup>1</sup> (arredi, attrezzature e materiali) delle aule, degli ambienti e dei laboratori, fatti salvi gli esiti delle verifiche effettuate secondo quanto prescritto dalle presenti Linee Guida e dalle specifiche disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale. Le variazioni di cui alla precedente lettera b) possono riguardare, a titolo meramente indicativo: modifiche della forma giuridica, mutamenti delle cariche sociali. Tali modifiche non determinano la sospensione dell'accreditamento, fatti salvi gli esiti delle verifiche effettuate secondo quanto prescritto dalle presenti Linee Guida e dalle specifiche disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale. Le variazioni di cui alla precedente lettera c) possono riguardare, a titolo meramente indicativo: modifiche circa le figure professionali indicate in sede di accreditamento, modifiche e aggiornamenti circa i sistemi e le certificazioni di qualità, i sistemi di gestione della sicurezza dei lavoratori e quelli inerenti il trattamento dei dati personali. Tali modifiche non determinano la sospensione dell'accreditamento, fatti salvi gli esiti delle verifiche effettuate secondo quanto prescritto dalle presenti Linee Guida e dalle specifiche disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale. Le variazioni di cui alla precedente lettera d) possono riguardare, a titolo meramente indicativo: modifiche inerenti gli orari di apertura, l'URL del sito internet dedicato, l'aggiornamento delle convenzioni e dei partenariati. Tali modifiche non determinano la sospensione dell'accreditamento, fatti salvi gli esiti delle verifiche effettuate secondo quanto prescritto dalle presenti Linee Guida e dalle specifiche disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale.

## **12 - Accreditoamento degli operatori per la formazione finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione permanente, formazione abilitante, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione**

Gli operatori che intendono iscriversi alla Sezione A dell'Elenco regionale devono possedere, al momento della richiesta di accreditamento, i requisiti minimi descritti dall'allegato A alle presenti Linee Guida. L'accreditamento ha validità di tre anni, purché persistano i requisiti prescritti e si adempia agli obblighi di cui alle presenti Linee Guida e a quelli disposti dai competenti uffici della Giunta Regionale. Gli operatori accreditati sono obbligati ad attenersi alle disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale circa la gestione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività formative svolte, nell'ambito delle finalità di cui al paragrafo 2.

---

<sup>1</sup> Costituiscono dotazioni strutturali le "postazioni di lavoro", così come definite nell'ambito delle specifiche disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale.

### **13 - Accredimento degli operatori per la formazione finalizzata ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) regionale**

Gli operatori che intendono iscriversi alla Sezione B dell'Elenco regionale devono possedere, al momento della richiesta di accreditamento, i requisiti minimi descritti dall'allegato B alle presenti Linee Guida. L'accreditamento ha validità di tre anni, purché persistano i requisiti prescritti e si adempia agli obblighi di cui alle presenti Linee Guida e a quelli disposti dai competenti uffici della Giunta Regionale. Gli operatori accreditati sono obbligati ad attenersi alle disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale circa la gestione, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività formative svolte.

### **14 - Obblighi degli operatori**

Tutti gli accreditati sono obbligati a:

- a) conferire ai sistemi informativi regionali i dati richiesti ed effettuare i relativi aggiornamenti periodici richiesti dalle disposizioni regionali,
- b) comunicare entro 30 giorni le intervenute variazioni secondo quanto prescritto dalle disposizioni regionali,
- c) rendere note in ciascuna sede operativa, all'esterno delle stesse e sul proprio sito internet, le informazioni previste dalle presenti Linee Guida e dalle disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale,
- d) attenersi ad ogni disposizione regionale circa lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto di accreditamento, compresa l'eventuale limitazione delle attività a quelle coerenti con i fabbisogni regionali definiti e/o il rispetto di eventuali definizioni tariffarie,
- e) assicurare agli utenti dei servizi erogati il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, indicando i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e garantendo l'ambito di diffusione degli stessi,
- f) stipulare una convenzione con i competenti uffici della Giunta Regionale ai fini della fruibilità e del trattamento dei dati raccolti dalla piattaforma informativa dedicata, ai sensi della normativa vigente in materia,
- g) sottoscrivere specifiche clausole di responsabilità, a manleva della Regione Campania, secondo quanto prescritto dalle disposizioni dei competenti uffici della Giunta Regionale.

L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. E' altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto di accreditamento.

### **15 - Modello di rating e premialità**

Le sezioni A e B dell'Elenco regionale sono affiancate da un sistema di rating e premialità dei servizi, riservato ai soggetti accreditati per valutarne l'affidabilità e la qualità dei servizi. Il sistema consente sia l'assegnazione di finanziamenti in relazione alla qualità delle prestazioni, sia l'informazione e l'orientamento della libera scelta degli utenti. Il sistema consente di:

- valutare l'affidabilità e la qualità dei servizi, in termini di efficacia dei risultati, affidabilità nella gestione e capacità di innovazione dei soggetti accreditati,
- promuovere il superamento di inefficienze gestionali e di risultato,
- promuovere comportamenti virtuosi,

- informare ed orientare la libera scelta degli utenti sulla base delle prestazioni degli operatori.

Il rating può anche essere preso in considerazione nell'ambito di valutazioni *ex ante* eventualmente previste da specifiche procedure pubbliche regionali di assegnazione di riconoscimenti e/o autorizzazioni e/o finanziamenti. Il sistema di rating prevede l'attribuzione di punti in una scala da 0 a 35. In sede di iscrizione nell'Elenco regionale il sistema attribuisce automaticamente 5 punti. Il rating è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle informazioni acquisite dalla piattaforma informativa dedicata in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente e dei criteri descritti nell'allegato C alle presenti Linee Guida. Più è basso il punteggio di rating, maggiore sarà la probabilità di un operatore di essere oggetto di verifiche da parte della Regione Campania. L'azzeramento del punteggio di rating determina la revoca dell'accreditamento.

## **16 - Attività di vigilanza e controllo**

Ai competenti uffici della Giunta Regionale sono affidate le funzioni di vigilanza e controllo degli operatori iscritti nell'Elenco regionale. Per realizzare le attività di vigilanza e controllo documentali e/o in loco, i competenti uffici della Giunta Regionale possono ricorrere a risorse esterne nel rispetto della garanzia di indipendenza di esse rispetto agli operatori accreditati e del principio di trasparenza, nonché ricorrere all'utilizzo di metodi innovativi atti a svolgere attività da remoto. L'avvio delle attività di vigilanza e controllo può muovere sulla base:

- a) del campionamento casuale degli operatori, da effettuarsi a cura dei competenti uffici della Giunta Regionale, tenendo anche conto della maggiore probabilità di un operatore con un basso rating di essere oggetto di verifiche,
- b) di eventuali segnalazioni ricevute,
- c) delle variazioni e degli aggiornamenti comunicati dagli operatori secondo quanto previsto dalle presenti Linee Guida.

Le eventuali irregolarità accertate in sede di controllo vengono contestate agli operatori interessati a cura dei competenti uffici della Giunta Regionale, con la specificazione delle sanzioni previste per le irregolarità riscontrate, nelle forme di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii.*, prevedendo un termine massimo di 10 giorni per l'acquisizione di eventuali memorie e/o controdeduzioni da parte dell'operatore interessato. Il procedimento inerente le irregolarità accertate in sede di controllo si conclude, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione delle irregolarità accertate, mediante l'adozione di un provvedimento espresso dei competenti uffici della Giunta Regionale, che può prevedere:

- a) la sospensione dell'accreditamento, che può avere durata massima di un anno solare. La riammissione in accreditamento è disposta provvedimento espresso dei competenti uffici della Giunta Regionale, accertata l'eventuale rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione. L'operatore al quale sia stato sospeso l'accreditamento non può svolgere attività fino al provvedimento di riammissione,
- b) la revoca dell'accreditamento, che non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che l'hanno causata. L'operatore cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova richiesta di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca. L'operatore cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'Elenco regionale,

- c) la sospensione e/o l'annullamento (non riconoscimento) di specifiche attività svolte e/o in corso di svolgimento,
- d) la conclusione del procedimento senza l'irrogazione di alcuna sanzione.

I provvedimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) motivano il mancato accoglimento o l'accoglimento, anche parziale, delle memorie e/o controdeduzioni presentate dall'operatore interessato. La sospensione e la revoca dell'accreditamento e/o la sospensione e l'annullamento di specifiche attività svolte e/o in corso di svolgimento, obbligano l'operatore interessato a garantire i diritti dei destinatari circa la prosecuzione – presso altri operatori accreditati - delle attività già avviate, secondo quanto disposto dai competenti uffici della Giunta Regionale e/o a risarcire i destinatari per i danni subiti. I provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) indicano i termini e l'autorità cui rivolgere eventuali ricorsi. La revoca dell'accreditamento prevede il divieto su tutto il territorio regionale per il legale rappresentante, i soci e tutti i soggetti ricoprenti cariche utili ai fini dell'accreditamento, comprese tutte le figure chiave, di ricoprire qualsiasi delle citate cariche, anche presso altre Agenzie formative già costituite o da costituire, per un periodo di 36 mesi dalla data di revoca. Gli operatori accreditati sono tenuti ad agevolare le operazioni di vigilanza e controllo da parte dei competenti uffici della Giunta Regionale ed ogni impedimento in tal senso comporterà la sospensione immediata dell'accreditamento e, in caso di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento e/o l'annullamento di specifiche attività. Per le attività di vigilanza e controllo, nonché la gestione dei relativi procedimenti amministrativi, i competenti uffici della Giunta Regionale si avvalgono delle specifiche funzionalità della piattaforma informativa dedicata. Ai competenti uffici della Giunta Regionale è demandata l'adozione dei provvedimenti che, conformemente a quanto previsto dalle presenti Linee Guida, descrivono le sanzioni applicabili alle specifiche fattispecie rilevabili, graduando le stesse in ragione della gravità della violazione. Gli stessi provvedimenti descrivono i casi di revoca dell'accreditamento per inattività dell'operatore e le modalità atte a rilevare detta fattispecie.

### **17 – Certificazioni di idoneità igienico-sanitaria**

Le certificazioni rilasciate dalle Aziende Sanitarie Locali e richieste ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati, attestano la capienza delle singole aule/ambienti ad uso didattico/orientamento, dei singoli laboratori e riportano in allegato la planimetria in scala dei locali con indicazione delle destinazioni d'uso delle singole unità ambientali, delle misure lineari e di superficie degli ambienti, degli arredi e attrezzature stabili. La planimetria identifica ciascuna aula/ambiente/laboratorio con un numero progressivo (es. aula1, aula2, ambiente1, ambiente2, laboratorio1, laboratorio2, ecc.).

### **18 - Disposizioni transitorie e finali**

Le presenti Linee Guida entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania. In regime transitorio, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania delle presenti Linee Guida e sino alla data di esercizio della piattaforma informativa dedicata, o delle singole sezioni di questa, cui si demanda ai provvedimenti dei competenti uffici della Giunta Regionale:

- a) gli operatori già accreditati, compresi quelli che si trovino nella fattispecie di cui al punto 7.6 del Modello adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 242 del 22 luglio 2013, conservano l'accreditamento, fatto salvo l'obbligo di

adempiere ad eventuali aggiornamenti, ai fini del monitoraggio, disposti dai competenti uffici della Giunta Regionale,

- b) gli operatori che presentano nuova richiesta di accreditamento, nonché gli operatori che hanno già presentato istanza di accreditamento e che non si trovino nella fattispecie di cui al punto 7.6 del Modello adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 242 del 22 luglio 2013, uniformano la loro istanza ai requisiti di cui alle presenti Linee Guida. A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania delle presenti Linee Guida, ai sensi di quanto previsto ai punti 7 e 8 del citato Modello ex DGR 242/2013, tali operatori sono accreditati solo all'esito di tutte le verifiche prescritte dal paragrafo 9 delle presenti Linee Guida.

A decorrere dalla data di data di esercizio della nuova piattaforma informativa dedicata, o delle singole sezioni di questa, cui si demanda ai provvedimenti dei competenti uffici della Giunta Regionale, gli operatori accreditati conservano l'accreditamento, fatto salvo l'obbligo di adeguare i propri requisiti a quelli di cui alle presenti Linee Guida, entro quattro mesi dalla data di esercizio della nuova piattaforma informativa dedicata, fatta eccezione per i requisiti descritti al codice A4 di cui agli allegati A e B alle presenti Linee Guida, per i quali è previsto un termine di adeguamento di diciotto mesi, con un margine di tolleranza del 5% sulla superficie minima totale e quella destinata alle funzioni di governo descritte al codice A4 di cui agli allegati A e B alle presenti Linee Guida. Nei confronti degli operatori che, entro i suddetti termini, non si adeguano ai requisiti prescritti, è disposta la cancellazione da tutte le sezioni dell'Elenco regionale.